



Iscrizione N: BO01179
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

2

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 19/04/2011 registrata al numero di protocollo 25293/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data **10/01/2012** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **CHIBO- S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **19/01/2012** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **60470236** e successive **appendici n. 1 del 14/12/2011 e n. 2 del 09/01/2012** prestate da **Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **80000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **CHIBO- S.R.L.** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: CHIBO- S.R.L.

Con Sede a: PARMA (PR)

Indirizzo: VIA NOBEL 27/A - 29/A

CAP: 43122

C. F.: 00762480341

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

CHITTOLINI STEFANIA

codice fiscale: CHTSFN53B58G337N

carica: presidente del consiglio di amministrazione



CHIBO- S.R.L.

Numero Iscrizione BO01179

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.2586/2012 del 25/01/2012

